



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° luglio 2010 (05.07)  
(OR. en)**

**11664/10**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0817 (COD)**

---

**COPEN 150  
EUROJUST 65  
EJN 22  
CODEC 634**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	COREPER/Consiglio
n. iniziativa:	9288/10 COPEN 117 EUROJUST 49 EJN 13 CODEC 384 PARLNAT 13 + ADD1 + ADD2 + ADD3
Oggetto:	Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale

---

1. Con lettere pervenute al Segretariato generale nell'aprile 2010, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Estonia, il Regno di Spagna, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Slovenia e il Regno di Svezia hanno presentato un'iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale.
2. L'iniziativa è riportata nel doc. 9288/10 COPEN 117 EUROJUST 49 EJN 13 CODEC 384 PARLNAT 13, il cui testo è stato riveduto dai giuristi/linguisti. L'iniziativa è corredata di una relazione (ADD 1) e di una scheda circostanziata che consente di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 2 al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ADD 2), nonché di un documento che ne stabilisce le implicazioni finanziarie (ADD 3).

3. L'iniziativa si basa sull'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del TFUE ed è presentata da un gruppo di Stati membri che costituisce (almeno) un quarto degli Stati membri dell'Unione europea, conformemente all'articolo 76, lettera b) del TFUE.
4. Il testo dovrebbe essere trasmesso al Parlamento europeo e alla Commissione nel quadro della consueta procedura legislativa stabilita all'articolo 294 del TFUE.
5. Il testo dovrebbe essere trasmesso anche ai parlamenti nazionali degli Stati membri, in applicazione dell'articolo 2 del protocollo n. 1 e dell'articolo 4 del protocollo n. 2 del TFUE, affinché si possa valutare se l'iniziativa rispetta il principio di sussidiarietà.
6. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento interno del Consiglio, il testo dell'iniziativa dovrebbe essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
7. Considerato quanto sopra, si chiede al Coreper di invitare il Consiglio a:
  - prendere atto dell'iniziativa presentata dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica di Estonia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Slovenia e dal Regno di Svezia e figurante nel doc. 9288/10 COPEN 117 EUROJUST 49 EJM 13 CODEC 384 PARLNAT 13 + ADD1 + ADD2 + ADD3;
  - assicurare che l'iniziativa, riportata nel doc. 9288/10 COPEN 117 EUROJUST 49 EJM 13 CODEC 384 PARLNAT 13 + ADD1 + ADD2 + ADD3, sia trasmessa al Parlamento europeo, alla Commissione e ai parlamenti nazionali degli Stati membri;
  - garantire che il testo dell'iniziativa, figurante nel doc. 9288/10 COPEN 117 EUROJUST 49 EJM 13 CODEC 384 PARLNAT 13, sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.